



COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 16 del 26/02/2026

OGGETTO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **19:35** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Partecipano:

ZANARDI ALICE	Sindaco	Presente
FABBRI FRANCESCO	Vice-Sindaco	Presente
ADAMI STEFANO	Assessore	Presente
FERRETTI GRAZIELLA	Assessore	Presente
BONAZZA SAMUELE	Assessore	Presente
MANTOVANI ELIA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale BRIGNOLA VALERIO.

Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 173 / 2026**

TERZO SETTORE - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO, SUE, SUAP,
PROGETTI STRATEGICI, AREE INTERNE
SERVIZIO SUAP, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.
--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 ed il Bilancio Pluriennale 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 26/02/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028 limitatamente all'assegnazione delle risorse finanziarie;

Preso altresì atto che con nota acquisita al prot. comunale n. 1360 del 27 gennaio 2026 la Coldiretti di Ferrara ha chiesto al Sindaco di attivarsi per la revisione della disciplina dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari in quanto attualmente l'origine doganale indica il paese in cui la merce è oggetto dell'ultima lavorazione sostanziale, generando confusione tra i consumatori nei casi in cui il marchio Made in Italy è attribuito a prodotti non nazionali, acquistati a basso costo e con regole produttive diverse da quelle italiane.

Visti:

- gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'unione europea;
- in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

- altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015.

Considerato che:

- il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;
- non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;
- le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;
- coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
- la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;
- la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica.

Preso atto che:

- altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

- sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 48 concernente le competenze della Giunta.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono.

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché essa si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, per avviare la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli sull'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2. DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile del Settore
(MOLOSSI ANTONIO)

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.

Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.

La proposta, **con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.**

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
BRIGNOLA VALERIO